

Tribunale di Mantova 31 marzo 2009 – Est. Bernardi.

Piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare - Nomina dell'esperto - Competenza del tribunale - Esclusione.

La nomina dell'esperto incaricato di attestare, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare, la ragionevolezza del piano di risanamento dell'esposizione debitoria non compete al tribunale bensì unicamente all'imprenditore. (mb)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL CASO.it

Il Giudice Designato,

letto il ricorso n. 1102/09 con il quale la società X s.p.a. ha chiesto, ai sensi dell'art. 67 III co. lett. d) l. fall. come modificato dal d. lgs. 169/2007, la nomina da parte del tribunale di un professionista che attesti la ragionevolezza del piano di risanamento dell'esposizione debitoria che la stessa intende predisporre;

ritenuto che il rinvio operato da tale norma al quarto comma dell'art. 2501 bis c.c. deve intendersi riferito unicamente al contenuto che deve possedere la relazione dell'esperto e non anche alle modalità di nomina di tale professionista ex art. 2501 sexies c.c. (norma peraltro non immediatamente richiamata dall'art. 67 l. fall. e per effetto della quale, nel caso di fusione di società per azioni, l'esperto deve essere nominato dal tribunale) atteso che l'art. 67 III co. lett. d) l. fall. (a differenza dell'art. 2501 bis c.c.) individua direttamente i soggetti ai quali l'incarico in questione può essere conferito, sicché deve concludersi che non compete al tribunale provvedere sulla istanza in esame;

considerato che siffatta lettura trova conforto, sul piano sistematico, a) nella circostanza che il legislatore, quando ha inteso riservare la nomina ad un esperto designato dal tribunale, lo ha stabilito espressamente (vedasi in proposito l'art. 124 III co. l. fall., norma peraltro dettata in relazione ad un procedimento già in corso a differenza delle ipotesi, analoghe a quella in esame, previste dagli artt. 161 e 182 bis l. fall. anche in relazione alle quali si ritiene, almeno in prevalenza, che la nomina del professionista compete esclusivamente all'imprenditore) e b) in quella secondo cui il piano attestato non è destinato ad essere né pubblicizzato né a sfociare in un procedimento sicché, anche in considerazione della natura marcatamente privatistica impressa alla riforma sia del diritto societario che di quello fallimentare, appare estraneo al nuovo assetto un intervento dell'autorità giudiziaria e, per contro, coerente con esso la previsione che la nomina dell'esperto di cui all'art. 67 III co. lett. d) l. fall. spetti unicamente all'imprenditore (in tal senso vedasi Trib. Milano 16 luglio 2008; nel medesimo senso nella vigenza dell'art. 67 l. fall. come modificato dal d. lgs. 5/2006 si era espresso Trib. Brescia 3 agosto 2007), il che inoltre, come è stato sottolineato, garantisce in modo più efficace economicità e rapidità nella predisposizione del piano nell'interesse del mercato;

P.T.M.

rigetta il ricorso.

Mantova il 31 marzo 2009.